



NEWSLETTER

Anno 2012
4

 **UNIONE
FIDUCIARIA** *S.p.A.*

PARTECIPAZIONI NAZIONALI:

Polis Fondi Immobiliari S.G.R. S.p.A. - Milano

Unione Property S.p.A. - Milano

Art Defender S.p.A. - Milano

PARTECIPAZIONI INTERNAZIONALI:

Sofipo S.A. - Lugano (Svizzera)

Sofipo UF Trustee Ltd. - Limassol (Cipro)

CBE GEIE - Bruxelles (Belgio)

PER INFORMAZIONI E CONTATTI:

servizilegali@unionefiduciaria.it



IN QUESTO NUMERO

- **Imposta di bollo.**
L'Agenzia detta istruzioni
- **L'Iva nelle gestioni patrimoniali**
- **Italia: accordi fiscali**
con Svizzera e San Marino
- **Il Decreto Sviluppo 2.0**
- **Decreti 231: bilancio 2012**
- **L'arte sempre**
un buon investimento
- **Novità in pillole**

**PERIODICO TRIMESTRALE
A CARATTERE GIURIDICO FISCALE
Anno 2012 n.° 4**

Direttore Responsabile:
Avv. Fabrizio Vedana

Editore:
UNIONE FIDUCIARIA S.p.A.

Registrazione presso Tribunale di Milano
n° 584 del 22/9/2006

Imposta di bollo. L'Agenzia detta istruzioni

Niente bollo sui conti base.
Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la circolare 48/E pubblicata il 21 dicembre scorso.

La circolare si compone di 46 pagine ed è accompagnata da 17 esempi di calcolo dell'imposta di bollo. L'obiettivo dichiarato dalla stessa amministrazione finanziaria è quello di eliminare i dubbi interpretativi nell'applicazione dell'imposta che è stata oggetto di un ampio restyling nel corso degli ultimi mesi: prima con l'articolo 19 del DI 201/2011 (cosiddetto Decreto salva Italia) e poi con il decreto del Ministero dell'Economia del 24 maggio scorso.

Il DI 201, come si ricorderà, ha modificato l'articolo 13 commi 2bis e 2ter della tariffa parte prima allegata al DPR 26 ottobre 1972 n.° 642 dettando una nuova disciplina in materia di imposta di bollo applicabile agli estratti conto ed ai rendiconti dei libretti di risparmio nonché a quella applicabile alle comunicazioni inviate alla clientela relativamente ai prodotti finanziari ivi incluse le polizze assicurative.

La circolare definisce inoltre i soggetti tenuti all'applicazione dell'imposta e chiarisce le modalità di calcolo della stessa.

L'Agenzia delle Entrate ribadisce in primo luogo che l'imposta di bollo si applica ora anche ai depositi bancari e postali. Viene, invece, confermato che

agli estratti dei conti correnti e ai libretti di risparmio l'imposta va applicata in misura pari a 34,20 euro, ovvero 100 euro qualora il rapporto sia intestato ad una persona giuridica. Nessuna imposta di bollo (neppure quella minima) andrà invece applicata ai conti aperti su richiesta dell'Autorità Giudiziaria ivi inclusi quelli aperti a nome del fondo unico giustizia.

Esenti dall'applicazione dell'imposta, così come modificata dal DI 201/2011, anche i cosiddetti conti base ovvero i conti aperti nell'ambito ed in applicazione di quanto previsto dall'articolo 12 comma 6 del DI 201/2011, ovvero gli speciali conti previsti per consentire il pagamento di stipendi e pensioni direttamente sul conto bancario con previsione dell'azzeramento di spese e bollo in presenza di soggetti aventi, chiarisce l'Agenzia delle Entrate, un reddito inferiore a 7500 euro.

La circolare 48/E chiarisce inoltre che al fine del calcolo dell'imposta va considerato l'anno civile e la periodicità di invio dei relativi estratti, rendiconti o comunicazioni. L'imposta andrà applicata anche in occasione della chiusura del conto se interviene prima della fine dell'anno. Per i clienti che hanno più rapporti andrà

L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 48/E del 21 dicembre 2012 detta istruzioni sull'applicazione della nuova imposta di bollo

Imposta di bollo. L'Agenzia detta istruzioni

fatto il calcolo ed applicato il bollo sui singoli conti. I molti esempi riportati nella circolare contribuiranno certamente ad evitare errori nell'impostare i necessari interventi nelle procedure informatiche e nei software bancari.

L'Agenzia offre inoltre importanti chiarimenti relativamente alla disciplina applicabile ai conti dormienti ed ai libretti postali emessi prima del 2004.

Confermata l'esenzione dall'applicazione dell'imposta per i depositi e i libretti intestati a persone fisiche con valore medio di giacenza non superiore a 5.000 euro.

Destinata ad incidere pesantemente anche nelle strategie commerciali delle banche la norma che prevede, ai fini dell'applicazione dell'esenzione per gli importi inferiori a 5.000 euro, il cumulo dei depositi che il cliente ha presso la stessa banca (per esempio su diverse filiali o agenzie); analoga disposizione si applicherà anche ai clienti delle Poste e della Cassa depositi e prestiti.

L'Agenzia delle Entrate si sofferma poi sulle modifiche apportate dal DI 201 alla disciplina dell'imposta di bollo sulle comunicazioni inviate alla clientela relativa a prodotti finanziari.

L'imposta viene fissata nell'1 per mille per l'anno 2012 e nell'1,5 per mille per gli anni successivi; per il solo anno 2012 è stato previsto un importo massimo di 1200 euro. I prodotti che rilevano ai fini di cui sopra sono quelli di cui all'articolo 1 del D.lgs. 58/98 ovvero i valori mobiliari, gli strumenti finanziari anche derivati,

le quote di fondi comuni di investimento e le polizze aventi contenuto finanziario ovvero di capitalizzazione di cui all'articolo 2 comma 1 del Dlgs 209/05.

Altra importante novità contenuta nella circolare dell'Agenzia delle Entrate è la prevista applicazione dell'imposta di bollo anche sulle attività finanziarie detenute all'estero per il tramite di società fiduciaria italiana. L'applicazione del bollo da parte della fiduciaria, evita di applicare la nuova imposta sulle attività estere (Ivafe), consente al cliente di evitare la compilazione del quadro RW e permette di applicare l'importo massimo previsto in 1200 euro per il 2012 e quello indicato nella legge di stabilità per gli anni successivi. La circolare, infine, chiarisce termini e modalità di applicazione del bollo sulle polizze estere completando così il quadro normativo di riferimento che è stato oggetto di importanti modifiche nel corso del 2012.

Della nuova imposta di bollo e delle altre novità fiscali si parlerà il 28 gennaio 2013 in occasione del convegno organizzato da Unione Fiduciaria sul tema "Compliance e normativa fiscale - le novità in materia di anagrafe tributaria, Tobin Tax, IVA sulle gestioni, accordi fiscali e quadro RW".

Per maggiori informazioni contattare la nostra area consulenza all'indirizzo: consulenza@unionefiduciaria.it.

Sulle attività finanziarie detenute all'estero tramite fiduciaria non si applica l'IVAFE

L'Iva nelle gestioni patrimoniali

Dal 1° gennaio 2013 l'attività di gestione individuale di portafogli titoli non sarà più esente da I.V.A.

Lo prevede la Legge di stabilità recependo quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea che, dopo più di 30 anni, ha avuto modo di pronunciarsi sul trattamento fiscale delle gestioni patrimoniali.

La Corte è stata invitata a giudicare in merito all'applicazione dell'Iva sui servizi forniti da una banca comunitaria alla propria clientela. La banca, infatti, offriva alla propria clientela un servizio di gestione del portafoglio a fronte di una remunerazione variabile commisurata al valore sia del patrimonio che degli acquisti e delle vendite.

Nell'ambito della sua decisione la Corte di Giustizia ha affermato che il servizio di gestione individuale è composto da due servizi tra loro inscindibili: (i) la consulenza e (ii) l'acquisto e/o la vendita. Tale peculiarità fa sì che il servizio di gestione individuale debba essere sempre considerato, ai fini Iva, come un unico servizio.

Questa considerazione deve essere rapportata con quanto previsto dall'articolo 135, paragrafo 1, lettera f) della Direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 in tema di esenzione Iva. Con riferimento all'interpretazione di tale disposizione, la posizione consolidata della stessa Corte di Giustizia è quella per cui solo i servizi relativi alla negoziazione godono dell'esenzione Iva.

La stessa attività di consulenza, in quanto avente una finalità diversa da quella precedentemente indicata, non gode della stessa agevolazione.

Pertanto, il servizio di gestione individuale, in quanto unico servizio ancorché complesso, deve essere escluso dal regime di esenzione Iva in quanto la disposizione di cui all'articolo 135, paragrafo 1, lettera f), della Direttiva citata deve essere interpretato in senso restrittivo.

Tale posizione potrebbe comportare delle ripercussioni nel panorama fiscale nazionale non solo con riferimento alla gestione individuale, ma anche per quanto riguarda l'attività di consulenza.

Con la Risoluzione ministeriale n. 343/E del 4 agosto 2008, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la consulenza c.d. "generica" comporta l'applicabilità dell'Iva, invece la consulenza c.d. "personalizzata", in quanto strettamente collegata ad un'operazione di acquisto o vendita è stata considerata esente da Iva in base all'articolo 10, primo comma, n. 4) e 9) del DPR 633 del 26 ottobre 1972. In presenza della sentenza della Corte di Giustizia con cui la stessa provvede ad analizzare l'attività di consulenza sotto il profilo fiscale dell'Iva, l'Agenzia delle entrate potrebbe fare propria la posizione dei giudici comunitari ed estendere l'applicazione dell'imposta anche alla consulenza c.d. "personalizzata".

*Banche, SIM e SGR
devono (ri)fare
i conti dopo
le ultime novità
in materia di I.V.A.*

Italia: accordi fiscali con Svizzera e San Marino

L'Italia, come la Germania, per ora non sembra voglia sottoscrivere nuovi accordi bilaterali con la Svizzera. Pare che toccherà quindi al nuovo Governo valutare se e come definire una convenzione con la Confederazione Elvetica analoga a quelle che quest'ultima ha sottoscritto con l'Austria ed il Regno Unito (trattasi del cosiddetto schema Rubik).

Nel frattempo è invece stata ratificata la Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali.

Il nuovo accordo ha l'obiettivo di adeguare la legislazione fiscale sammarinese agli standard internazionali di trasparenza e scambio di informazioni e introduce un sistema di regole diretto a disciplinare la tassazione dei flussi di reddito transnazionale e a definire i criteri per l'eliminazione della doppia imposizione.

L'obiettivo finale pare comunque essere soprattutto quello di attribuire maggiore certezza agli scambi tra i due Stati.

Ciò in ossequio a quanto previsto dalla Convenzione

di Amicizia e Buon Vicinato firmata a Roma il 31 marzo 1939, con l'obiettivo di confermare i legami di amicizia fra l'allora Regno d'Italia e la Repubblica di San Marino, sulla base della comunanza di stirpe e di ideali dei due popoli. Nel frattempo è bene ricordare che dallo scorso 1° gennaio sono in vigore le disposizioni contenute nella Direttiva 2011/16 con la quale si stabiliscono norme più chiare e precise sulla cooperazione amministrativa fra i Paesi dell'Unione Europea ai fini dello scambio di informazioni nel settore fiscale.

Per effetto delle nuove norme ogni Stato dell'Unione Europea (compresi quindi Paesi come il Lussemburgo, Malta o Cipro), su richiesta dell'Autorità richiedente di un altro Stato UE sarà quindi obbligato a trasmettere le informazioni pertinenti in suo possesso relative a casi di presunta evasione.

Lo Stato al quale i dati verranno richiesti non potrà, pertanto, più rifiutarsi di fornire le informazioni soltanto perché queste sono detenute da una banca o da altre istituzioni finanziarie. Ogni Stato dovrà procedere alla designazione di uffici centrali unici di collegamento in ciascuna Autorità fiscale UE responsabile dei contatti con altri Stati membri e con la Commissione europea.

*Italia-Svizzera.
Niente accordo
per ora.
Tra gli Stati europei
meno segreto
bancario
dall'1° gennaio 2013*



Il Decreto Sviluppo 2.0

Dopo il via libera, dato il 13 dicembre scorso dall'Aula di Montecitorio, con 261 sì, 55 no e 131 astenuti, il DL Sviluppo bis, legge 17 dicembre 2012 n.° 221, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è ora in vigore.

Molte le novità introdotte con vari emendamenti - dallo scivolo alla pensione per i manager, alle agevolazioni per le start-up, fino al credito di imposta per le infrastrutture ed all'azzeramento del digital divide. Importanti le novità in tema di "Giustizia digitale", volte a snellire modi e tempi in materia di comunicazioni e notifiche.

Tra i molti interventi in ambito finanziario è arrivato il via libera all'attesa riforma delle Banche Popolari.

Difficile sintetizzare in poche righe un provvedimento tanto complesso ed eterogeneo.

Ci soffermeremo dunque su alcune modifiche riguardanti il mondo delle Banche e degli Intermediari ed in primo luogo appunto sulla Legge di riforma delle Banche Popolari, un provvedimento atteso da una categoria che conta oggi in Italia 85 istituti, più di 9.000 sportelli e impieghi per quasi 400 miliardi. Il provvedimento, inserito nel Decreto Sviluppo da un'iniziativa trasversale delle forze politiche, va così a sanare un vuoto normativo avvertito oramai da quasi un decennio.

Detto intervento si è reso necessario per la nascita negli ultimi anni di gruppi di dimensione nazionale

che hanno portato le Banche Popolari sul palcoscenico della finanza globale.

La riforma, forse non tanto incisiva quanto sarebbe stato auspicabile, a detta stessa del Ministro per lo Sviluppo Economico Corrado Passera, "trova un punto di compromesso, cercando al contempo di tutelare le peculiarità del modello consortile e di conseguire una maggiore apertura degli assetti proprietari e gestionali rispetto alla situazione attuale".

Nello specifico l'Art. 23-quater del Decreto, come in ultima istanza modificato, innalza la soglia di partecipazione al capitale sociale per ogni socio (ex comma 2 art. 30 del TUB) all'1 per cento, un limite che potrà scendere per statuto, ma non sotto lo 0,5 per cento.

Deroghe sono ammesse per gli organismi di investimento collettivo del risparmio ed i fondi pensione che possono arrivare al 3 per cento nelle Popolari quotate.

Stesso limite per le Fondazioni di origine bancaria di cui al Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n.° 153 che, alla data di entrata in vigore della Legge di conversione, detengano una partecipazione superiore all'1 per cento, qualora il superamento della soglia derivi da operazioni di aggregazione e con

Via libera alla attesa riforma delle Banche Popolari

Modificato l'Articolo 136 TUB in tema di obbligazioni degli esponenti bancari

Il Decreto Sviluppo 2.0

il vincolo di non poter incrementare tale partecipazione, fatti salvi eventuali limiti più stringenti previsti dalla disciplina propria dei soggetti.

Altra novità di rilievo la possibilità, prevista dal novello comma 5-bis dell'articolo 30 del TUB, che consente agli Istituti di prevedere all'interno dello statuto la subordinazione dell'acquisizione della qualifica di socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni. Questo chiaramente al fine di favorire la patrimonializzazione della società.

Infine, mediante la modifica dell'articolo 150-bis del TUB, viene demandata allo statuto la possibilità di fissare un numero massimo di deleghe che possono essere conferite ad un socio entro il tetto di dieci previsto dall'articolo 2539, primo comma, del Codice Civile.

Resta fermo il principio del voto capitario.

Si segnala inoltre che l'art. 24-ter del Decreto Sviluppo in tema di obbligazioni degli esponenti bancari, modificando l'articolo 136 del TUB, dà la facoltà al Consiglio di Amministrazione di delegare l'approvazione di operazioni che interessino soggetti che occupano funzioni di amministrazione, direzione e controllo (contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca amministrata, diretta o controllata), alleggerendo così di molto l'iter operativo che precedentemente imponeva il passaggio in Consiglio di operazioni anche di importo molto esiguo. Vengono inoltre abrogati i commi 2 e 2-bis non ricomprendendo più, pertanto, nel perimetro di riferimento della norma, i gruppi bancari e le società in rapporto di controllo.

Si segnala infine che il Decreto in tema di Promotori Finanziari elimina di fatto l'obbligo, precedentemente previsto in capo agli stessi Promotori, di iscriversi nell'Elenco tenuto dall'Organismo degli Agenti e dei Mediatori.



Decreti 231: bilancio 2012

Consueto bilancio di fine anno relativo ai due Decreti 231.

Il 2012 si è concluso senza che l'atteso Provvedimento contenente utili indicazioni per la gestione degli adempimenti legati all'adeguata verifica della clientela ex DLgs 231/2007 (ovvero la Legge anticiclaggio) vedesse la luce.

In ogni caso, anche da quanto è emerso nel corso dell'annuale Focus dedicato a *"Antiriciclaggio: le nuove regole di Banca d'Italia sull'adeguata verifica della clientela - utilizzo del contante - reati fiscali"* organizzato ad ottobre a Milano da Unione Fiduciaria S.p.A., grazie al contributo del rappresentante dell'Unità di Informazione Finanziaria, risulterebbero confermati l'impianto e lo schema del Provvedimento posto in consultazione negli scorsi mesi dall'Autorità di Vigilanza.

Certamente il contrasto al riciclaggio sarà un importante obiettivo del 2013. Lo si evince dalla lettura delle Linee guida emanate dal Comando generale della Guardia di Finanza e dalle previsioni e dagli esiti relativi ai controlli legati all'applicazione delle disposizioni in oggetto da parte dei professionisti, ma non solo. Primo fra tutti il progetto legato alla futura emanazione della c.d. Quarta Direttiva comunitaria in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo internazionale.

Le Fiamme gialle hanno pianificato le attività operative previste per l'anno

nuovo individuando tra gli obiettivi la lotta all'evasione fiscale, all'usura, alla contraffazione, alla criminalità organizzata e, ovviamente, al riciclaggio.

Al proposito sono state ma, soprattutto, verranno condotte all'insegna del rispetto delle norme in questione, le attività di controllo relative agli adempimenti anticiclaggio dei professionisti.

In particolare, per evitare contestazioni, la detta categoria dovrà strutturare lo studio ed emanare procedure operative con il fine di conoscere e valutare la propria clientela anche in considerazione dell'eventuale segnalazione di operazioni sospette, senza per questo violare il principio di riservatezza instauratosi con il cliente, così come stabilito dalle disposizioni applicative del Decreto 231 ed anche sulla scorta di quanto ribadito dalla recente sentenza della Corte di Strasburgo.

In ordine all'altro Decreto 231 (sulla c.d. responsabilità penale delle imprese), vale evidenziare, oltre all'introduzione dell'art. 25-duodecies, intitolato "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", che dispone una specifica sanzione pecuniaria da 100 a 250 quote - entro il limite di 150.000 euro - in relazione alla commissione del delitto

*Contrasto
al riciclaggio sono
le parole d'ordine
del 2013*

*Anticorruzione
e antimafia:
responsabilità
231/2001
aggiornata*

Decreti 231: bilancio 2012

di cui all'art. 22 comma 12- bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, l'estensione della responsabilità amministrativa degli enti ai reati di corruzione tra privati e di induzione indebita a dare o promettere utilità.

Il 28 novembre scorso, infatti, è entrata in vigore la Legge anticorruzione (190/2012) con la quale sono stati introdotti nuovi reati nel Codice Penale, è stata prevista e sanzionata nell'articolo 2635 del Codice Civile la corruzione tra privati e sono stati di conseguenza modificati gli art. 25 e 25-ter del citato Decreto 231/2001.

Conseguenze: aggiornamento del Modello Organizzativo da programmare per il 2013 e nuovi compiti per l'Organismo di Vigilanza i cui membri, ai sensi di quanto disposto dallo schema di Decreto Legislativo correttivo del codice delle leggi antimafia (Dlgs 159/2011), dovranno essere sottoposti alle verifiche e raccolta della documentazione (costituita dalla comunicazione e dall'informazione) antimafia.



L'arte sempre un buon investimento

Il risultato delle ultime aste di Novembre 2012 di Sothey's e Christie's Impressionist and Modern Art svoltesi a New York hanno avuto ancora buon esito, anche se un po' di sorpresa in quanto alcuni lotti che si pensavano di interesse, forse per le stime elevate, sono rimasti invenduti.

Sotheby's ha ottenuto dall'asta evening sale, la migliore aggiudicazione con la vendita di tre opere di Pablo Picasso la più importante "Nature Morte aux tulipes" raggiungendo una cifra pari a 41,2 milioni di dollari.

Christie's anch'essa con l'asta evening sale si è aggiudicata il maggior fatturato con la vendita di opere importanti la più significativa di Monet "Nymphèas" per una cifra pari a 43,76 milioni di dollari; nelle day sale è Sotheby's ad ottenere il risultato migliore.

Le case d'asta citate con sede anche in Italia, per il difficile momento fiscale del Paese, hanno venduto il 69 per cento dei rispettivi lotti, anche se alcuni hanno raggiunto cifre superiori alle stime.

Ultimamente si sono tenuti convegni che hanno permesso di conoscere aggiornamenti sull'aspetto fiscale della compravendita delle opere d'arte soprattutto relativi alla vendita all'estero e all'inserimento della vendita nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Grande interesse anche per l'arte antica. Sono pervenute ad Unione Fiduciaria numerose richieste di vendita.

Trattasi di opere di alta qualità che destano grande interesse soprattutto tra gli investitori esteri.

Si attende fiduciosi il corso del nuovo anno per intuire se il gusto del mercato dell'arte propenda più per l'arte moderna e contemporanea o per l'arte antica sperando in un'attenzione sempre più alta per l'investimento in questo settore.

Due importanti occasioni di incontro con il mondo dell'arte e di chi lo rappresenta sono la ormai prossima Fiera di Arte moderna e contemporanea che si terrà a fine mese a Bologna e Step09, fiera dell'arte innovativa che si terrà a Milano a fine febbraio. Unione fiduciaria sarà presente ad entrambi gli eventi direttamente e/o con la partecipata Art Defender.

Per maggiori informazioni contattare il nostro servizio di consulenza per l'arte.

*Arte
contemporanea
od antica?
Si attende
il nuovo anno
per scoprirlo*

Novità in pillole

DDL ANTICORRUZIONE

È stato approvato dal Parlamento ed è entrato in vigore il 28 novembre scorso il disegno di legge anticorruzione.

Trattasi della Legge 6 novembre 2012, n.° 190 con la quale sono stati introdotti nuovi reati nel Codice Penale italiano e con la quale è stata prevista e sanzionata nell'articolo 2635 del Codice Civile la corruzione tra privati.

La Legge 190 ha, inoltre, introdotto una tutela per i dipendenti della Pubblica Amministrazione che segnalano condotte illecite: trattasi del cosiddetto whistleblowing.

TOBIN TAX

La Legge di Stabilità ha introdotto molte novità normative e fiscali, alcune delle quali destinate ad incidere in modo significativo anche nei rapporti tra cliente e banche.

Oltre ad aver previsto importanti innovazioni in materia di applicazione delle nuove imposte sulle attività patrimoniali e/o finanziarie detenute all'estero (IVIE e IVAFE), il Provvedimento ha introdotto la cosiddetta Tobin Tax.

Trattasi della nuova tassa sulle transazioni finanziarie la cui disciplina è contenuta nell'articolo 1, commi 491 e seguenti, della citata Legge e che colpirà i trasferimenti di azioni, strumenti finanziari partecipativi e derivati.

L'imposta, nel caso in cui il trasferimento avvenga sui mercati regolamentati,

si applicherà a partire dal prossimo 1° marzo e sarà pari allo 0,12 per cento (che diventerà lo 0,1 per cento a partire dal 2014); se la transazione avverrà fuori dai mercati regolamentati, verrà invece applicata in misura pari allo 0,22 per cento (0,2 per cento a partire dal 2014).

Per le negoziazioni di strumenti finanziari derivati, l'imposta da applicare con decorrenza 1° luglio 2013 sarà fissa (modulata in ragione della tipologia di strumento finanziario e di valore del relativo contratto) e potrà essere al massimo pari a 200 euro.

Tassate anche le negoziazioni ad alta frequenza (high frequency trading) con un'aliquota dello 0,02 per cento.

SCUDO FISCALE

La dichiarazione riservata può essere esibita dal contribuente anche dopo i 30 giorni dalla conoscenza della verifica fiscale.

Lo ha precisato la Commissione Tributaria Provinciale di Milano con la sentenza 261/47/12.

Trattasi di un'importante decisione con la quale viene di fatto superata la circolare 43/E/2009 dell'Agenzia delle Entrate che aveva introdotto il citato termine perentorio di trenta giorni entro il quale il contribuente avrebbe dovuto opporre all'ufficio fiscale competente la dichiarazione riservata, ovvero il documento con il quale si sono regolarizzate/rimpatriate attività finanziarie o patrimoniali detenute illecitamente all'estero.

Novità in pillole

PROCESSO DI VIGILANZA E SANZIONI: BANCA D'ITALIA RINNOVA

In data 18 dicembre 2012 Banca d'Italia, considerata l'esigenza di razionalizzazione del processo di vigilanza secondo principi di semplificazione e flessibilità, ha emanato un apposito provvedimento contenente le "Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa".

Il citato provvedimento, adottato a seguito di un procedimento consultivo, entrerà in vigore il 1° febbraio 2013 e definisce la procedura sanzionatoria nelle sue varie fasi, l'accesso agli atti del procedimento sanzionatorio, le tempistiche e modalità di pagamento della sanzione irrogata dall'Autorità di Vigilanza e l'impugnazione del provvedimento sanzionatorio.

Le nuove disposizioni si applicano ai procedimenti sanzionatori avviati dopo la loro entrata in vigore, mentre ai procedimenti amministrativi pendenti alla stessa data e fino alla loro conclusione continueranno a essere applicate le disposizioni.

RIVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI E PAGAMENTO IMPOSTA ENTRO 30 GIUGNO 2013

Riaperti i termini per le rivalutazioni: lo prevede la legge di stabilità dando termine sino al 30 giugno per usufruire dell'opportunità. Gli interessati dovranno predisporre

una perizia di rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni detenuti alla data del 1° gennaio 2013 e pagare un'imposta sostitutiva nella misura del 2 per cento per la rivalutazione delle partecipazioni non qualificate e del 4 per cento per la rivalutazione delle partecipazioni qualificate e dei terreni.

TRANSAZIONI COMMERCIALI: LOTTA AI RITARDI NEI PAGAMENTI

Ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale (sia tra privati sia tra soggetto privato e soggetto pubblico) risulta disciplinato a partire dal 1° gennaio 2013, conformemente a quanto disposto da specifica direttiva comunitaria, dal DLgs 192/2012, volto a riscriverne tempistiche e regole di gestione.

I termini di pagamento da osservare sono di 30 giorni - estendibili a 60 nelle ipotesi di debitore Pubblica Amministrazione - decorrenti dalla data di ricevimento della fattura o dalla richiesta di pagamento, ovvero di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi.

BANCA D'ITALIA: IN CONSULTAZIONE LE NUOVE ISTRUZIONI PRUDENZIALI

In data 6 dicembre 2012 la Banca d'Italia ha sottoposto a pubblica consultazione le modifiche alle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali delle banche di cui alla Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991

Novità in pillole

ed alla Circolare n. 154 del 22 novembre 1991.

Le modifiche si sono rese necessarie a fronte di quelle apportate nel mese di dicembre 2011 alla disciplina prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati.


Il documento in consultazione riassume gli interventi necessari per introdurre nelle disposizioni segnaletiche delle banche gli schemi di rilevazione utilizzati a fini di vigilanza e con l'occasione vengono forniti alcuni chiarimenti di carattere generale in relazione a quesiti pervenuti in tema di BCC e banche di garanzia collettiva - fido massimo concedibile agli esponenti aziendali che siano anche soci, tipologia parte correlata e trattamento delle imprese di assicurazione e riassicurazione controllate.

Le banche e i gruppi bancari applicheranno le nuove disposizioni a partire dalla segnalazione riferita alla data contabile del 31 dicembre 2012.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, indirizzati al Servizio Normativa e politiche di vigilanza, Divisione Normativa prudenziale della Banca d'Italia, entro il 21 gennaio 2013.

PRIVACY: IL GARANTE RIBADISCE LA RISERVATEZZA DEL PROTOCOLLO INFORMATICO

L'Autorità Garante per la privacy, con il provvedimento n. 280 dell'11 ottobre del 2012, nel trattare un reclamo di un dipendente avverso la propria azienda, ha ribadito che l'accesso alle informazioni relative ai dipendenti (es. permessi per la legge 104/92, permessi studio, documentazione riguardante sussidi per l'accesso a mense scolastiche o borse di studio, contestazioni disciplinari) acquisite nel protocollo informatico, il sistema in cui si registrano i documenti in entrata e in uscita di un'azienda o di una Pubblica Amministrazione, deve essere limitato al solo personale specificamente incaricato della gestione di determinati dati personali dei lavoratori.



PUBBLICAZIONI

Vademecum del contribuente a cura di Paolo Dubini, 2013, Ed. Unione Fiduciaria S.p.A.
per informazioni - acquisti: Sig.ra Cinzia Carabelli
02/72422252 - ccarabelli@unionefiduciaria.it

Investimenti in Oro, di Filippo Cappio,
Attilio Guardone, Fabrizio Vedana, 2012,
Ed. Il Sole24ore

Immobili: le nuove cose da sapere, 2012,
di C. Devecchi, E. Macchia, F. Vedana
Ed. Unione Fiduciaria S.p.A

Trust. Cos'è, come funziona, a chi può servire,
2012, di Fabrizio Vedana
Ed. Unione Fiduciaria S.p.A.

**Patrimoni. Strumenti di amministrazione e
protezione: trust, holding, fondazioni,
patti di famiglia, atti di destinazione,
fondi immobiliari, mandato fiduciario**
di V. Felling e F. Vedana edizione aggiornata,
aprile 2009 Ed. EGEA

CONVEGNI ED EVENTI

23 gennaio 2013

“PFEXPO”

Milano - Palazzo delle stelline
Corso Magenta 61

25-28 gennaio 2013

“Arte Fiera: Fiera Internazionale d’Arte Contemporanea”

Bologna www.artefiera.bolognafiere.it

28 gennaio 2013

“Compliance e normativa fiscale - le novità in materia di anagrafe tributaria, Tobin tax, Iva sulle gestioni, accordi fiscali e quadro RW”

Milano - Sala Convegni - Palazzo Touring
Club Italiano - Corso Italia 10

22-24 febbraio 2013

“Step09 - Art Fair Milano

Fabbrica del vapore www.step09.com

MAGGIORI INFORMAZIONI

Per maggiori informazioni e per conoscere
aggiornamenti relativi a tutti i convegni
organizzati o in corso di organizzazione
si rimanda al sito www.unionefiduciaria.it,
sezione Archivio - Convegni.

NEI PROSSIMI NUMERI:

Le ultime novità

